



## **CHE COS'È L'AFFIDAMENTO FAMILIARE**

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore che si trova a vivere una situazione di difficoltà all'interno della propria famiglia di origine, la quale non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive ed educative.

L'affido familiare si attua su indicazione dei Servizi Sociali ed è disposto dall'Autorità Giudiziaria competente. La sua durata, così come previsto dalla normativa vigente, è di due anni, prorogabile secondo le esigenze del minore.

Attraverso l'affido, il minore viene inserito all'interno di una famiglia che gli assicuri un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi, di mantenimento e di istruzione, con la garanzia del rispetto della sua storia individuale e familiare, preservando la relazione tra il minore e la famiglia di origine.

## **LA NORMATIVA**

L'affidamento familiare è previsto e regolamentato dalla **Legge 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"**, modificata dalla **Legge 149/2001 "Diritto del minore ad una famiglia"**.

**L'articolo 1 della legge 149/01** precisa che i bambini hanno diritto di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia, ma quando si verifica la difficoltà da parte di quest'ultima nel prendersi cura di loro, i minori hanno il diritto di vivere, crescere ed essere educati in modo adeguato in un'altra famiglia, per tutto il tempo necessario.

## **LE CARATTERISTICHE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Le caratteristiche dell'affidamento familiare sono la temporaneità ed il mantenimento dei rapporti con i genitori, in previsione del rientro nella famiglia di origine.

L'affidamento familiare dura il tempo necessario affinché la famiglia d'origine risolva i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore. Esso può essere di breve, media o lunga durata, e può assumere forme diverse:

- ✓ **a tempo pieno** (o residenziale), quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte;
- ✓ **a tempo parziale**, quando il minore sta con la famiglia affidataria parte del giorno (diurno) o la notte;
- ✓ **nei fine settimana o durante le vacanze scolastiche**, quando il minore trascorre con la famiglia affidataria periodi brevi ma ripetuti nel tempo.

L'affidamento può essere:

- ✓ **consensuale**, quando i genitori naturali concordano con il progetto di affido. Tale progetto è effettuato dai Servizi Sociali territoriali e convalidato dal Giudice Tutelare. L'affidamento del proprio figlio ai parenti entro il 4° grado può avvenire senza particolari formalità;
- ✓ **giudiziale**, quando non vi è il consenso dei genitori naturali; il progetto di affido familiare è emesso mediante decreto dal Tribunale per i Minorenni.

## **IL MINORE**

Possono andare in affidamento, temporaneamente, presso un'altra famiglia i minori, italiani o stranieri, con un'età compresa fra 0 e 18 anni che si trovano a vivere una situazione di difficoltà all'interno della propria famiglia, la quale mostra di non essere in grado di occuparsi dell'educazione e delle necessità materiali ed affettive.

Tali situazioni si riflettono in modo critico sul percorso evolutivo dei minori, provocando conseguenze sul piano affettivo, cognitivo, comportamentale.

## **LA FAMIGLIA D'ORIGINE**

I genitori naturali del minore sono persone che sovente, a loro volta, hanno ricevuto poco e sofferto molto: ciò non li facilita nel difficile compito di essere genitori.

L'affido è una risorsa importante per questa famiglia, in quanto la separazione temporanea dai figli consente ai genitori di occuparsi di sé e dei propri problemi, investire più energie per cercare di affrontare e risolvere le difficoltà, migliorare le proprie condizioni di vita e capacità di accudimento.

## **LA FAMIGLIA AFFIDATARIA**

È una famiglia che matura la consapevolezza che il suo valore sta “nell'essere famiglia nella società” e “non nell'essere educatori o esperti”.<sup>1</sup> Tutti possono diventare affidatari: famiglie, coppie, singoli. Non vi sono limiti di età, di reddito, di matrimonio.

È una famiglia “aperta e solidale” che:

- ✓ offre uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere una persona diversa. Essa ha fiducia nei cambiamenti sia propri che della famiglia d'origine del minore;
- ✓ accompagna il minore per un tratto di strada, più o meno lungo, senza la “pretesa” di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità;
- ✓ collabora con gli operatori, con altre famiglie, e con il giudice, se necessario.

---

<sup>1</sup> Dal seminario “Linee guida e prassi per l'affidamento familiare”, intervento di A. Abburrà, Catania, 2009.

Ogni famiglia ha una sua “specificità” che può rispondere ai bisogni di un bambino fra tanti altri. È compito del Servizio Sociale, attraverso un accurato percorso di conoscenza, individuare la famiglia più adatta a rispondere alle esigenze di un determinato bambino. Ad una famiglia affidataria viene chiesto di giocare un ruolo affettivo ed educativo importante nella vita di un bambino, nella piena consapevolezza che questo impegno ha degli obiettivi fondamentali:

- ✓ aiutare un bambino a diventare un po’ più grande;
- ✓ consentire alla sua famiglia di fare i passi necessari per tornare a prendersi cura di lui;
- ✓ agevolare i rapporti tra bambino e genitori fino al rientro, quando possibile, con loro.

La relazione che si costruisce nell’affido, pur prevedendo il momento non facile della separazione e del rientro a casa, è una storia affettiva che non ha fine, in quanto cambia profondamente ogni persona coinvolta.

### **I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI**

Il Servizio Sociale per la Tutela Minori ed i Servizi Sociali di base hanno il compito di effettuare quanto indicato dalla legge in materia di affido.

I Servizi Sociali territoriali permettono l’incontro tra bisogni e risorse: individuano le necessità del bambino all’interno della propria famiglia, valutano le potenzialità ed i limiti della famiglia d’origine, individuano l’affido quale intervento più opportuno, e, in collaborazione con il Centro Affidi, raccolgono le disponibilità dei potenziali affidatari.

Tali Servizi lavorano con la famiglia di origine, predisponendo un percorso di potenziamento delle risorse.

### **IL PERCORSO PER DIVENTARE AFFIDATARI**

Le persone interessate a conoscere l’affidamento si possono rivolgere alla sede del Servizio Sociale competente o al Centro Affidi dell’ambito territoriale del Rhodense.

Con gli operatori del Centro Affidi la famiglia, la coppia o la singola persona, intraprendono un processo finalizzato all’acquisizione di una maggiore consapevolezza sulla possibilità concreta di essere protagonisti dell’affido.

Tale percorso può concludersi con la definizione dell’abbinamento più adeguato tra le caratteristiche e le disponibilità della famiglia affidataria e le esigenze del bambino e della sua famiglia.

## **IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA**

Il Centro Affidi promuove varie iniziative di sostegno alla famiglia affidataria, che si concretizzano principalmente in colloqui individuali (con la coppia genitoriale o il single, e, ove necessario, con i figli naturali) con gli operatori del Servizio e nei gruppi di auto-mutuo aiuto delle famiglie affidatarie, facilitati dagli operatori al fine di favorire il sostegno reciproco ed il confronto delle esperienze. La partecipazione ai gruppi è libera e gratuita.

Grazie, inoltre, all'avvio del progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo "Garantire un'infanzia dignitosa - Sostenere l'affido", il Centro Affidi offre percorsi di formazione alle famiglie, avvalendosi della collaborazione e della professionalità del Centro Ausiliario per i Problemi Minorili di Milano (CAM), e sostiene il percorso di affido mediante interventi educativi realizzati dal partner del progetto, la Cooperativa Comin.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### CONTRIBUTO MENSILE

La famiglia affidataria percepisce di norma un contributo fisso mensile svincolato dal reddito.

Le variazioni di contributo sono determinate dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria (affido a tempo pieno o parziale) e dalle decisioni delle singole Amministrazioni Comunali.

### RIMBORSO SPESE AGLI AFFIDATARI

La normativa prevede misure di sostegno e aiuto economico in favore della famiglia affidataria, che possono comprendere anche un rimborso spese.

Tale rimborso è previsto per interventi di cura e per quanto concerne il progetto di affidamento.

### ASSICURAZIONE

I minori in affidamento sono assicurati dall'Ente locale per eventuali incidenti e danni provocati o subiti nel corso dell'affidamento.

### ASSEGNI FAMILIARI

In base alla normativa vigente (***Diritto del minore ad una famiglia, legge 149/01, articolo 38, comma 1***), il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

### DETRAZIONI D'IMPOSTA

La normativa vigente (***Diritto del minore ad una famiglia, legge 149/01, articolo 38, comma 2***) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (***articolo 12, D.P.R. 917/86***) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

### TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI AFFIDATARI

La **circolare INPS n. 16 del 4 febbraio 2008** rende operativa la normativa introdotta nella legge finanziaria 2008 e definisce le nuove modalità di fruizione dei congedi di maternità, di paternità e parentali per i genitori e gli affidatari.

- ✓ **Congedo di Maternità:** con la nuova normativa è possibile avere il congedo per cinque mesi, a prescindere dall'età del minore adottato, e **tre mesi nel caso dell'affido**. Il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento. *“La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della **legge 184/83, art. 2** e seguenti ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all’interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto pertanto anche a minori che all’atto dell’affidamento abbiano superato i sei anni di età”.*
  
- ✓ **Congedo di Paternità:** al padre lavoratore spetta il congedo alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente. Il padre lavoratore potrà usufruire di congedi anche in caso di decesso o infermità della madre, e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo.
  
- ✓ **Congedo Parentale:** per la fruizione dei congedi parentali il limite di età di 12 anni è stato abolito. *“In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi ed affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino al momento dell’adozione o dell’affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età”.*

### **ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL MINORE**

Negli affidamenti di breve durata non viene effettuata nessuna variazione anagrafica del minore.

Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i Servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.

### **ASSISTENZA SANITARIA**

Secondo la normativa vigente (**legge 149/01, articolo 5, comma 1**), l'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella stessa Azienda Sanitaria Locale (ASL), rimane valido il tesserino sanitario già in possesso dal minore e, valutata la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del pediatra/medico.

Se l'affidamento avviene in una famiglia residente in un'altra ASL, al minore è rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

## **SCUOLA**

Secondo la normativa vigente (**legge 149/01, articolo 5, comma 1**), l'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo e superiori va fatta sulla base del domicilio del minore.

La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento, rilasciata dal Servizio del Comune di residenza.

In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate.

E' importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (**articolo 19, D.P.R. 416/74**).

Il **Codice Civile, articolo 348**, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questa spetta *“a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari”*.

## **ESPATRIO**

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (**legge 1185/67, articolo 3**).

In assenza del consenso dei genitori, o di altro esercente la potestà, il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio.



La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai Servizi Territoriali che hanno in carico il minore, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento.

Poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con almeno un paio di mesi di anticipo.

Rispetto alle gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore.

L'attuale legge (**149/01, articolo 5, comma 1**) attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri connessi con la potestà parentale.

Informazioni tratte da:

- *Affidare. Un percorso informativo nell'affidamento familiare*, Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2004.
- *Affido familiare*, Provincia di Parma - Assessorato Sanità e Servizi Sociali, Parma, 2002.
- *Affido familiare. Informazioni utili*, Provincia di Milano - Direzione centrale Cultura e Affari Sociali, Milano, 2007.